



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 7 AMBIENTE**
N. Interno: **30** del **30-11-2021**

DETERMINAZIONE N. 738 R.G. DEL 30-11-2021

AREA 7 AMBIENTE

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO DEL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA PROCESSIONARIA DI ALCUNE PIANTE D'ALTO FUSTO

La sottoscritta dott.ssa Maddalena Maistri, responsabile dell'Area 7 Ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco con decreto sindacale prot. n. 30056 del 14.12.2020;

Premesso che:

la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) è un lepidottero defogliatore appartenente alla famiglia Notodontidae, che attacca tutte le specie di pino ed alcune specie di cedro (principalmente *Cedrus deodara* e *Cedrus libanotica*). Comporta la defogliazione ed una sensibile riduzione di accrescimento della pianta. Si tratta di un parassita di rilevanza sanitaria che causa reazioni allergiche con rischio di shock anafilattico. La legge italiana impone la lotta obbligatoria con il D.M. del 30/10/2007 (G.U. n.40 del 16/02/2008).

i **pericoli per l'uomo e gli animali** in genere sono rappresentati dai peli urticanti posseduti dalle larve (dal terzo stadio larvale in poi), che vengono liberati nell'ambiente, provocando irritazioni cutanee, oculari, alle mucose ed alle vie respiratorie. In soggetti particolarmente sensibili possono determinare anche shock anafilattico.

il relativo trattamento fitosanitario endoterapico consente il **controllo di questo fastidioso parassita**, permettendo di perseguire, non per ultimo, la tutela della salute umana.

sono presenti nelle aree verdi e parchi giochi comunali circa 90 piante che richiedono il sopraccitato trattamento;

Ritenuto opportuno procedere all'esecuzione del trattamento di cui sopra;

Richiamato l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35..." ed in



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

particolare la lettera a) dello stesso comma che recita: "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Dato atto che in seguito a indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante si è contattata ditta Girasole srl, che si è resa disponibile all'esecuzione di tale intervento al costo di € 49,00 oltre iva per ogni pianta;

Ritenuti i prezzi equi e congrui a quelli di mercato;

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare il trattamento endoterapico contro la processionaria alla ditta Girasole srl, P. Iva 02347600237, per una spesa pari ad € 5.381,00 Iva compresa;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2021 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito alla fornitura di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: **Z333429401**;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Premesso che:

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 70 del 28/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP 2021/2023 e Bilancio di Previsione 2021-2023 approvazione ai sensi dell'art. 162 del D.lgs n. 267/2000";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del PEG piano esecutivo di gestione 2021/2023 parte contabile".

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.11482 ad oggetto: "spese manutenzione aree verdi (vedi CAP 40060/E) del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ditta Girasole srl, P. Iva 02347600237 con sede a San Pietro in Cariano, via Cadeniso n. 18, il trattamento endoterapico contro la processionaria, per un importo complessivo pari a € 5.381,00 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di seguito indicata:

Capitolo	11482	Descrizione		SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP 40060/E)		
Siope		====	CIG	Z333429401	CUP	NO
Creditore		Girasole srl				
Causale		Trattamento endoterapico contro la processionaria su piante comunali				
Modalità finan.		Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.			Importo	5.381,00	Scadenza	30 gg.

4. di imputare la spesa complessiva di € 5.381,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2021	11482	5.381,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	30/04/2022	5.381,00

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato ditta Girasole srl, nella fatturazione riferita all'intervento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare ditta Girasole srl, l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Settore Ecologia ed Ambiente è il seguente: ZOAI0 dove lo 0 è uno zero;
9. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;
10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 738 R.G. del 30-11-2021

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO DEL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA PROCESSIONARIA DI ALCUNE PIANTE D'ALTO FUSTO

Preliminare di determinazione n. 30 del 30-11-2021 del AREA 7 AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Maistri Maddalena

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 7 AMBIENTE**

Maistri Dr.ssa Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

